N. R.G. 21350/2016



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZ. SPEC. IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessia Busato presidente

dott. Angelica Castellani giudice relatore

dott. Davide Scaffidi giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21350/2016 promossa da:

FALL. NUOVA ARCA S.R.L., con il patrocinio dell'avv. Emilio Midolo

ATTORE

contro

CHIARA PIGHETTI e VALENTINA PIGHETTI, con il patrocinio dell'avv. Matteo Faccoli MARIA TERESA RIVETTI, con il patrocinio dell'avv. Elio Del Villano

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Per il Fallimento Nuova Arca s.r.l.:

"Adversis reiectis, rifuse le spese ed il compenso professionale di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA ex lege, voglia il Tribunale di Brescia: In via principale e nel merito: previo accertamento e declaratoria incidenter tantum, della sussistenza di fattispecie integrante il fatto-reato di cui in narrativa, in accoglimento della proposta azione ex art. 146 L.F. e/o ex artt. 2043 e 2059 c.c., dichiarare la responsabilità delle convenute Chiara Pighetti, Valentina Pighetti e Maria Teresa Rivetti, per i fatti e i motivi tutti distintamente esposti in corso di causa, e, per l'effetto, condannare le stesse, ciascuna per quanto di ragione, in via tra loro solidale, o in subordine in via parziaria, al risarcimento dei danni derivati alla società fallita e ai creditori sociali, nella misura di € 304.755,00, ovvero in quella diversa misura che risultasse dovuta, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al saldo;



In via subordinata e istruttoria: disporre la verificazione, ex art. 216 c.p.c., delle sottoscrizioni apposte sulle contabili prodotte in copia e di cui in atti previo ordine, ex art. 210 c.p.c., di esibizione in giudizio alle Banche trattarie Banca Intesa Spa e Unicredit Banca Spa degli originali delle contabili bancarie di prelievo, prodotte in copia e precisamente:

- alla banca trattaria Banca Intesa Sanpaolo Spa degli originali delle seguenti contabili bancarie di prelievo: (i) quanto ai prelievi eseguiti dalla sig.ra Chiara Pighetti di quelle datate 17.07.2003 di € 2.500,00, 08.06.2004 di € 1.000,00, 20.08.2004 di € 3.000,00 ; (ii) quanto ai prelievi effettuati dalla signora Valentina Pighetti di quelle datate 13.06.2003 di € 1.800,00, 18.07.2003 di € 5.000,00, 01.08.2003 di € 2.500,00, 09.09.2003 di € 1.200,00, 07.11.2003 di € 1.000,00, 23.01.2004 di € 3.400,00, 20.02.2004 di € 700,00, 16.03.2004 di € 4.500,00, 09.04.2004 di € 2.500,00, 24.08.2004 di € 2.100,00, 15.09.2004 di € 3.000,00, 29.11.2004 di € 5.200,00, 22.03.2006 di € 2.800,00, 22.06.2006 di € 6.000,00, 29.06.2006 di € 3.000,00;
- alla banca Unicredit Banca Spa dell'originale della contabile di prelievo tramite emissione di a/b di €
 5.000,00 eseguito dalla signora Chiara Pighetti in data 23.03.2005.

Ferma l'opposizione all'ammissione del capitolato di prova orale ed alle richieste di acquisizione e/o esibizione formulate ex art. 210 c.p.c dalle convenute, per i motivi tutti illustrati nella memoria autorizzata ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c. del 10.12.17".

Per Chiara e Valentina Pighetti:

"In via principale e nel merito:

respingere le domande formulate e l'azione ex adverso promossa, poiché prescritte e/o colpite da decadenza e comunque destituite di fondamento sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla signora CHIARA PIGHETTI e/o dalla signora VALENTINA PIGHETTI alla parte attrice per alcun titolo o ragione.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, che il sottoscritto difensore dichiara di avere anticipato e di non avere riscosso e delle quali chiede, quindi, la distrazione ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria:

Pur ritenendo che la causa possa già ritenersi matura per la decisione, anche alla luce della sollevata eccezione di prescrizione, ove ritenuto e senza inversione dell'onere della prova che non compete, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., di seguito riportate:



- "Fermo quanto esposto, ove ritenuto e senza inversione dell'onere della prova che non compete, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio e per testimoni sulle seguenti circostanze:
- 1) Vero che nell'anno 1985 il signor Angelo Pighetti costituiva insieme alla moglie, signora Maria Teresa Rivetti, e gestiva in via esclusiva in qualità di socio accomandatario, la società Impresa Edile Pighetti Angelo E C. S.A.S (già Impresa Edile Pighetti Angelo e C. S.n.c., poi trasformata in S.a.s.) (si esibisca il doc. 1) (testi: Angelo Pighetti: dott. Graziella Canditti;);
- 2) Vero che l'Impresa Edile Pighetti Angelo E C. S.A.S ed il socio accomandatario personalmente, signor Angelo Pighetti, venivano dichiarati falliti con sentenza n. 149/2002 emessa dall'Ill.mo Tribunale di Brescia in data 02.10.2002, Curatore dott.ssa Graziella Canditti di Brescia (si esibisca il doc.1) (testi: Angelo Pighetti; dott.ssa Graziella Canditti);
- 3) Vero che nel corso dell'anno 2002 il signor Angelo Pighetti, in vista dell'imminente fallimento proprio e della Impresa Edile Pighetti Angelo e C. S.A.S., rilevava altra preesistente società, la Nuova Arca S.r.l., intestando le quote di quest'ultima alle due figlie, Chiara Pighetti, all'epoca di anni 25, e Valentina Pighetti, all'epoca di anni 18, entrambe studentesse, nominando quale amministratore unico della società la figlia maggiore Chiara Pighetti (si esibisca il doc. 2) (testi: Angelo Pighetti; Rag. Giuseppe Franzoni);
- 4) Vero che, intervenuto il fallimento dell'Impresa Edile Pighetti Angelo e C. S.A.S., il signor Angelo Pighetti si impegnava e/o addiveniva ad accordi transattivi con la Curatela che prevedevano il pagamento in favore del Fallimento e dei creditori di somme di danaro che il signor Angelo Pighetti prelevava dalle casse della società Nuova Arca S.r.l. in bonis (testi: Angelo Pighetti: dott.ssa Graziella Canditti; rag. Giuseppe Franzoni; Valeria Vinciguerra);
- 5) Vero che la Nuova Arca S.r.l., dalla data di costituzione alla data del fallimento, veniva gestita ed amministrata in via esclusiva e di fatto dal signor Angelo Pighetti (testi: Angelo Pighetti; rag. Giuseppe Franzoni; Valeria Vinciguerra);
- 6) Vero che il signor Angelo Pighetti è stato vittima di estorsioni, minacce e violenze a seguito delle quali è scaturito il procedimento penale n. 5588/06/DDA R.G.N.R. avanti il Tribunale di Modena (si esibisca pag. 15 della relazione doc. 3 di parte attrice) (testi: Angelo Pighetti; rag. Giuseppe Franzoni; Valeria Vinciguerra);
- 7) Vero che il signor Angelo Pighetti teneva in via esclusiva i contatti con clienti e fornitori della Nuova Arca S.r.l. in bonis e curava personalmente la contabilità della società medesima (testi: Angelo Pighetti; rag. Giuseppe Franzoni)



- 8) vero che il sig. Pighetti Angelo ha denunciato la riscossione a titolo estorsivo, avvenuta fra la fine del 2004 e l'estate del 2005, di somme contanti di importo compreso fra €. 10.000,00 ed €. 30.000,00 a frequenza mensile (testi: Angelo Pighetti; interrogatorio libero del Curatore della società attrice);
- 9) Vero che a seguito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero dott.ssa Elisabetta Melotti nei confronti degli imputati, il Curatore dell'odierna attrice, debitamente autorizzato, ha sottoscritto atto di costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5588/06(DDA R.G.N.R. avanti il Tribunale di Modena, dando mandato all'avv. Fulvio Orlando del Foro di Modena, in quanto tra i reati per cui gli imputati risultano rinviati a giudizio risultavano danni patrimoniali subiti dalla società fallita, odierna attrice (si esibiscano pag. 16 e 17, nonché pag. 48 e 49 doc. 3 di parte attrice) (interrogatorio libero del Curatore dell'odierna attrice);
- 10) Vero che nell'anno 2006 il signor Angelo Pighetti decideva di nominare quale amministratore unico della Nuova Arca S.r.l. in bonis la moglie, signora Maria Teresa Rivetti (si esibisca il doc. 2) (testi: Angelo Pighetti; rag. Giuseppe Franzoni; interrogatorio formale: Maria Teresa Rivetti);
- 11) Vero che nell'agosto 2008 la signora Chiara Pighetti si trasferiva in Trenzano (BS), Via don P. Zambetti n. 31, presso l'abitazione di proprietà del signor Fabio Piscioli (si esibisca il doc. 3), con il quale poi contraeva matrimonio concordatario in data 20.09.2008 (si esibisca il doc. 4) (teste: Fabio Piscioli);
- 12) Vero che dall'anno 2008 la signora Chiara Pighetti ha cessato di avere rapporti con il padre, signor Angelo Pighetti (testi: Fabio Piscioli; Angelo Pighetti);
- 13) Vero che nel mese di maggio 2013 la signora Valentina Pighetti si trasferiva in Trenzano (BS), Via Giovanni Falcone n. 8 int. 10 (si esibisca il doc. 5) (teste: Fabio Piscioli);

Si indicano a testimoni, con riserva di altri indicarne, i signori: 1) Angelo Pighetti da Desenzano del Garda (BS); 2) dott.ssa Graziella Canditti con studio in Brescia; 3) Fabio Piscioli da Trenzano (BS); 4) Rag. Giuseppe Franzoni con studio in Castrezzato (BS); 5) Valeria Vinciguerra.

Considerato che il sottoscritto difensore ha formulato, senza alcun esito, apposita istanza di accesso agli atti presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare (cfr. doc. 7), si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre l'acquisizione e/o l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dalla seguente documentazione contenuta nel fascicolo del Fallimento IMPRESA EDILE PIGHETTI ANGELO E C. S.A.S. n. 149/2002, Curatore Dott.ssa Graziella Canditti, dichiarato chiuso in data 12.04.2012 a seguito di riparto finale dell'attivo in data 11.04.2012:

- relazioni ex art. 33 L.F. depositate dalla curatrice del Fallimento;



- ricevute di pagamento e/o dichiarazioni di saldo e/o dichiarazioni di assunzione di debito rilasciate dalla curatela e/o dai creditori in favore di NUOVA ARCA S.R.L. e/o PIGHETTI CHIARA e/o PIGHETTI VALENTINA e/o PIGHETTI ANGELO;
- dichiarazioni di desistenza depositate dai creditori del Fallimento a seguito del pagamento da parte di Nuova Arca S.r.l.;
- scritture private e/o accordi transattivi intervenuti tra il Fallimento IMPRESA EDILE PIGHETTI ANGELO E C. S.A.S. n. 149/2002 e/o NUOVA ARCA S.R.L. e/o PIGHETTI CHIARA e/o PIGHETTI VALENTINA e/o PIGHETTI ANGELO.

Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre l'acquisizione e/o l'esibizione ex art. 210 c.p.c., da ordinarsi alla parte attrice, della sentenza emessa all'esito del procedimento penale n. r.g. 5588/2006 avanti il Tribunale di Modena, nella quale il fallimento Nuova Arca s.r.l. si è costituito parte civile.

Si chiede sin da ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti ed ammessi ex adverso, con i testi già indicati e con riserva di altri indicarne".

Per Maria Teresa Rivetti:

"... radicale rigetto della domanda, siccome completamente improcedibile e soprattutto infondata.

In via riconvenzionale:

Si chiede la condanna, stante la palmare evidenza della malcelata pressione della curatela, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno inferto alla convenuta che qui ci si permette di chiedere venga riconosciuto pari quantomeno all'importo delle spese di giudizio che verranno liquidate dal Giudice. Col favore del rimborso delle spese di causa".



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 23.12.2016, 4.1.2017 e 23.12.2016, il Fallimento Nuova Arca s.r.l. promuoveva azione ex art. 146 L.F. nei confronti di Chiara Pighetti (socia al 50% di Nuova Arca dal 1.7.2002 e amministratore unico della società dal 1.7.2002 al 15.6.2006), Valentina Pighetti (socia al 50% di Nuova Arca dal 01.07.2002) e Maria Teresa Rivetti (amministratore unico di Nuova Arca dal 15.6.2006 alla data del fallimento), al fine di ottenere, previo accertamento incidenter tantum della sussistenza di fattispecie integrante il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e comunque previo accertamento dell'illecito civile ex art. 2476 c.c., la condanna delle convenute "ciascuna per quanto di ragione, in via tra loro solidale, o in subordine in via parziaria" al risarcimento dei danni derivati alla società fallita e ai creditori sociali dalle condotte contestate, quantificati in complessivi € 304.755,00 o nella diversa misura che sarebbe risultata dovuta all'esito della causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Esponeva, in particolare, il Fallimento che mediante sistematici prelievi di somme dalle casse sociali privi di titolo e/o giustificazione, in assenza di contropartita e per finalità in ogni caso non inerenti l'oggetto sociale, le convenute avevano sottratto alla società poi fallita, nel periodo dal 2003 al 2006, la complessiva somma di \in 304.755,00.

Si costituivano ritualmente in giudizio a mezzo di un'unica difesa Chiara Pighetti e Valentina Pighetti, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione esercitata dal Fallimento, rilevando l'inammissibilità e contestando nel merito la fondatezza delle domande ex adverso formulate; le convenute disconoscevano, inoltre, la sottoscrizione apposta su alcuni documenti prodotti da parte attrice a sostegno del credito risarcitorio vantato.

Assegnato a parte attrice termine per la rinotifica dell'atto di citazione a Maria Teresa Rivetti, quest'ultima si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo a sua volta la prescrizione dell'azione svolta dal Fallimento e contestando la fondatezza nel merito delle allegazioni e deduzioni avversarie.

Venivano, quindi, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; in sede di prima memoria, il Fallimento replicava alle avversarie eccezioni e precisava che la domanda di condanna traeva titolo sia dalla "specifica azione di responsabilità ex art. 146 L.F. in relazione agli articoli 2393 e 2394 c.c." sia dalla "generale azione aquiliana da fatto illecito in relazione agli art. 185 c.p. e art. 2043 e 2049 c.c.".

Con ordinanza del 1.2.2018, resa a scioglimento della riserva assunta in udienza, il g.i. riteneva di rimettere alla valutazione del collegio le questioni istruttorie, unitamente al merito della causa, anche tenuto conto delle questioni preliminari sollevate dalle convenute e fissava, pertanto, udienza di precisazione delle conclusioni.



Fatte precisare le conclusioni, la causa era rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

Con l'azione di responsabilità promossa ex art. 146 L.F., in seguito precisata anche sotto i profili di responsabilità ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., il Fallimento attore contesta alle convenute Chiara Pighetti - in qualità di amministratore unico della società dal 1.7.2002 al 15.6.2006 e socia al 50% - Valentina Pighetti - in qualità di socia al 50% - e Maria Teresa Rivetti - in qualità di amministratore unico della società dal 15.6.2006 al fallimento - l'effettuazione, nel periodo dal 2003 al 2006, di sistematici prelievi di somme dalle casse sociali privi di titolo e/o giustificazione per il complessivo importo di € 304.755,00 (di cui € 91.300,00 da parte di Chiara Pighetti, € 188.955,00 da parte di Valentina Pighetti ed € 24.500,00 da parte di Maria Teresa Rivetti).

Le convenute Chiara e Valentina Pighetti, premesse in fatto le vicende relative alla costituzione, alla gestione e al successivo fallimento dell'Impresa Edile Pighetti Angelo e C. s.a.s. (costituita dal padre delle stesse Angelo Pighetti e dalla di lui moglie Maria Teresa Rivetti nell'anno 1985 e dichiarata fallita in data 2.10.2002) e il preteso svolgimento di funzioni gestorie/amministrative esclusive da parte di Angelo Pighetti nell'ambito della Nuova Arca s.r.l. (le cui quote hanno allegato esser state rilevate dallo stesso Pighetti nel corso dell'anno 2002 in vista dell'imminente fallimento dell'Impresa Pighetti s.a.s. e intestate alle figlie Chiara, all'epoca di anni 25, e Valentina, all'epoca di anni 18, con nomina quale amministratore unico, della figlia maggiore), hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento, sia con riferimento a quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., per il decorso del termine di cinque anni dalla conoscenza dello stato di insolvenza assuntivamente risalente al 2005, sia con riferimento all'azione sociale ex artt. 2392 e 2393 c.c., per il decorso del termine di cinque anni dalla cessazione della carica amministrativa di Chiara Pighetti, risalente al 15.6.2006 e, quanto alla socia Valentina Pighetti, per il decorso del temine di cinque anni dal 7.7.2006, data dell'ultimo prelievo.

Le predette convenute hanno altresì eccepito l'inapplicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio del termine di prescrizione previsto per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 l.f., in ragione della carenza della qualifica di imprenditrici in capo alle stesse - Chiara, per essere stata amministratore solo formale della società, Valentina per essere stata mera socia - e in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato, nonché l'inapplicabilità del termine di prescrizione ex art. 2947, co. III, c.c. all'azione sociale di responsabilità, in quanto avente natura contrattuale, e all'azione di responsabilità verso i creditori sociali, in mancanza di una "totale identità fra i fatti determinanti la responsabilità civile e quelli oggetto dell'imputazione in sede penale".



Le convenute hanno, in ogni caso, sostenuto l'intervenuta prescrizione delle domande fatte valere nei loro confronti anche con riferimento al più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, evidenziando come l'atto di citazione sia stato loro notificato oltre dieci anni dopo "la data di conoscenza della grave situazione patrimoniale", collocata "per lo meno al 2005", dopo "la data di cessazione della carica di Amministratrice della signora Chiara Pighetti", risalente al 15.6.2006, e dopo l'ultimo prelievo contestato a Valentina Pighetti, datato 7.7.2006.

Nel merito, le convenute hanno eccepito: i) la "inammissibilità" dell'azione intentata nei confronti di Valentina Pighetti, stante la qualifica di mera socia in capo alla stessa e il mancato svolgimento da parte della medesima di qualsivoglia "ruolo nella gestione e/o amministrazione e/o liquidazione della società"; ii) la mancata dimostrazione del danno derivante alla fallita e ai creditori dagli ingiustificati prelievi; iii) la non riconducibilità alle medesime convenute di taluni prelievi/incassi di assegni, con riferimento ai quali hanno formalmente disconosciuto le firme apposte sulle contabili bancarie prodotte ex adverso.

Anche Maria Teresa Rivetti, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione dell'azione promossa nei suoi confronti dal Fallimento, sia con riguardo al termine decennale previsto per il reato di bancarotta - che sarebbe spirato il 30.1.2017, essendo stato il fallimento dichiarato in data 31.1.2007 - sia dell'azione civile promossa ex art. 146 L.F., che si sarebbe prescritta sin dal 30.1.2012.

Le eccezioni di prescrizione sollevate dalle convenute Chiara e Valentina Pighetti non meritano accoglimento.

Le condotte contestate dal Fallimento, oltre a integrare profili di responsabilità civile rilevanti ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2476 c.c. - azionabili in via unitaria dal curatore mediante l'azione ex art. 146 l.f. -, configurano fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione ex art. 216 l.f., cui la responsabilità civile consegue anche ex art. 2043 c.c.

Sotto il profilo oggettivo, integra gli elementi costitutivi della condotta penalmente rilevante il prelievo da parte dell'amministratore di somme dalle casse sociali privo di adeguata giustificazione e/o per finalità estranee allo scopo sociale (Cass. pen. n. 30105/2018; Cass. n. 49509/2017; Cass. n. 50836/2016): tale comportamento si pone, infatti, in contrasto con gli interessi della società fallita e della intera massa dei creditori, consistendo nella appropriazione di parte delle risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori.

Da tempo la giurisprudenza di legittimità esclude, peraltro, la necessità di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, ritenendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi



momento siano stati commessi e, quindi, anche laddove la condotta sia stata realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previste dall'art. 216 l.f. si realizzano, infatti, mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio pregiudizievole per i creditori: per nessuna di tali ipotesi la legge richiede uno specifico nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, sicché né la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell'atto dispositivo né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto sono condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta (in tal senso, Cass. pen. n. 39546/2008¹; conformi Cass. S.U. pen. 22474/2016 e Cass. pen. 13910/2017).

La natura di reato di pericolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione rende, per altro verso, irrilevante che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato; per la speciale configurazione del precetto, infatti, l'offesa penalmente rilevante è conseguente anche alla mera esposizione dell'interesse protetto alla probabilità di lesione, onde la penale responsabilità sussiste non soltanto in presenza di un danno attuale ai creditori, ma anche nella situazione di messa in pericolo dei loro interessi (Cass. pen., n. 44933/2011).

Tali connotati oggettivi della fattispecie si riflettono anche sull'elemento psicologico richiesto dalla legge, che non è il dolo specifico ma il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Ai fini del dolo è, pertanto, sufficiente che il soggetto agente abbia posto in essere la condotta (nella specie, prelevato somme dalle casse sociali) con la coscienza di effettuare un atto distrattivo potenzialmente lesivo dell'interesse patrimoniale dei creditori, non essendo necessario alcun intento o previsione specifici di arrecare un pregiudizio economico al patrimonio dell'impresa in maniera tale da provocarne la decozione: la rappresentazione e la volontà dell'agente debbono, in altri termini, inerire alla deminutio patrimonii, dovendo l'imprenditore considerarsi sempre tenuto ad evitare l'assunzione di condotte tali da esporre a possibile pregiudizio i propri creditori, non nel senso di doversi astenere da comportamenti che abbiano in sé margini di potenziale perdita economica, ma da quelli che comportino diminuzione patrimoniale senza trovare giustificazione nella fisiologica gestione dell'impresa (Cass. n. 9710/2019).

1

¹ A conforto di tale interpretazione, la S.C. ha evidenziato che, quando il legislatore, nell'ambito della L. Fall., ha ritenuto necessaria l'esistenza del suddetto nesso causale, lo ha previsto espressamente, come nel caso dell'articolo 223, ove ha distinto le condotte previste dall'articolo 216 (L. Fall., articolo 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (articolo 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose è richiesto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento.



In tal modo delineata la fattispecie penale, deve osservarsi che nel caso in esame ricorrono - sulla scorta dell'accertamento incidenter tantum richiesto dall'art. 2947, co. III, c.c. - tanto l'elemento oggettivo, quanto quello soggettivo del reato.

I prelievi posti in essere dalle convenute (per la parte non oggetto di specifica contestazione) sono risultati del tutto estranei alla realizzazione delle finalità di impresa, privi di contropartita e avulsi da un rapporto sinallagmatico; le convenute non hanno, del resto, fornito - anche sotto il profilo della mera allegazione - elementi di sorta da cui desumere una qualsivoglia giustificazione di tali prelievi.

Dato il numero delle operazioni censurate (per la parte non oggetto di specifica contestazione) e l'importo complessivo delle somme prelevate, è indubbio che le stesse abbiano integrato una manomissione del patrimonio della società idonea a porre in pericolo la possibilità di soddisfazione del ceto creditorio: le operazioni non specificamente contestate ammontano, infatti, a € 74.800,00 quanto a Chiara Pighetti e a € 143.155,00 quanto a Valentina Pighetti, e risultano poste in essere, per entrambe le convenute, nel lungo arco temporale intercorso tra il mese di febbraio/marzo 2003 e i mesi di aprile/luglio 2006; se a ciò si aggiunge che, alla data del 31.12.2006, l'esposizione debitoria della società era pari a complessivi € 3.143.306,05 e che, secondo quanto ricostruito dal curatore (cfr. pag. 50 della relazione ex art. 33 l.f.) e non specificamente contestato dalle convenute, il patrimonio netto della società era da considerarsi negativo sin dal 31.12.2003, emerge evidente come l'utilizzo illegittimo della finanza aziendale abbia, anche in concreto, inciso sull'insolvenza societaria.

Quanto alla qualifica soggettiva delle autrici delle condotte censurate, la difesa delle stesse ha correttamente rilevato che la bancarotta fraudolenta è reato "proprio" del fallito e degli organi di amministrazione della società fallita; ne ha desunto la "inammissibilità" e comunque infondatezza delle domande spiegate dal Fallimento, in ragione della natura solo formale della carica apparentemente ricoperta da Chiara Pighetti - unico effettivo amministratore essendo sempre stato, secondo la prospettazione della parte, Angelo Pighetti -, nonché dell'assenza di tale qualifica - anche solo formale - in capo a Ventina Pighetti, mera socia di Nuova Arca s.r.l.

Tali obiezioni non colgono nel segno.

Pacifica (nei menzionati limiti dei prelievi non specificamente contestati) la realizzazione materiale delle condotte distrattive ad opera delle convenute - secondo le puntuali allegazioni riassunte nelle tabelle riportate a pag. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione e documentate a mezzo di copia degli assegni incassati e delle contabili di prelievo bancarie (doc. 4 e 5 di parte attrice) non specificamente disconosciuti - deve, in primo luogo, escludersi che il ruolo di "amministratore di fatto" attribuito ad Angelo Pighetti abbia eliso ogni potere operativo-gestorio in capo all'amministratore di diritto Chiara Pighetti: il numero e la continuità dei prelievi effettuati da quest'ultima sui conti correnti sociali nel



corso dell'intero mandato, per non meglio precisate finalità (comunque estranee allo scopo sociale), dimostrano, invero, il contrario.

Né la parte ha saputo dimostrare - ammesso che ciò fosse idoneo ad escludere ogni profilo di corresponsabilità in capo alla stessa - che l'attività gestoria dalla stessa realizzata era, in realtà, eterodiretta.

In presenza di un amministratore di diritto pienamente e consapevolmente operativo (non si hanno elementi per dubitare che l'attività compiuta da Chiara Pighetti sui conti correnti sociali fosse tale) non appare, in definitiva, dirimente che la funzione imprenditoriale sia stata di fatto esercitata anche da altri (in particolare da Angelo Pighetti)²; parte convenuta ha, peraltro, omesso di specificare e dimostrare il contenuto reale dei poteri esercitati da tale soggetto, nonché il preciso ruolo svolto da quest'ultimo nell'indirizzo della società, mancando di fornire la prova della continuatività e significatività dell'esercizio di tali prerogative e, soprattutto, dell'idoneità delle stesse ad esautorare completamente le funzioni "formalmente" ricoperte dall'amministratore di diritto³.

Una simile prova non è desumibile dalla relazione ex art. 33 l.f. prodotta da parte attrice: tale documento, di natura valutativa, se contiene indubbi riferimenti al ruolo in concreto assunto da Angelo Pighetti all'interno di Nuova Arca s.r.l. (a pag. 3 e 29 della relazione, lo stesso viene definito "amministratore di fatto" della società), non esclude la responsabilità dell'amministratore di diritto per gli atti dallo stesso, peraltro, materialmente compiuti.

Non vi è, in altri termini, alcuna incompatibilità tra l'ipotetica responsabilità di Angelo Pighetti e la responsabilità (eventualmente concorsuale) dell'amministratrice di diritto cui risultano obiettivamente riferibili la piena operatività e il controllo dei conti correnti sociali da cui scaturivano i prelevamenti indebiti.

Elementi contrari non si ricavano nemmeno dal procedimento penale n. 5588/06, di cui è prodotta in giudizio la sentenza di primo grado n. 484/07, atteso che il fatto accertato - estorsione aggravata subita da Angelo Pighetti nel mese di luglio 2005 per l'importo di € 25.000,00 - non risulta in alcun modo

³ I capitoli di prova sul punto formulati da parte convenuta ("5) Vero che la Nuova Arca S.r.l., dalla data di costituzione alla data di fallimento, veniva gestita ed amministrata in via esclusiva e di fatto dal signor Angelo Pighetti"; "Vero che il signor Angelo Pighetti teneva in via esclusiva i contatti con clienti e fornitori della Nuova Arca S.r.l. in bonis e curava personalmente la contabilità della società medesima") va giudicati inidonei a fornire la suddetta prova, vuoi per la loro palese genericità, vuoi perché le circostanze dedotte, anche laddove confermate, non avrebbero in ogni caso superato le risultanze documentali (contabili bancarie) da cui emerge l'attivo coinvolgimento di Chiara Pighetti nella gestione operativa della società (in particolare, dei flussi di cassa).



² Si ricorda che l'amministratore di fatto il quale, pur privo di un'investitura formale, eserciti sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, può, secondo la consolidata giurisprudenza, concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (ex multis, Cass. n. 21567/2017).

ricollegabile, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, all'indebita, reiterata e sistematica sottrazione di denaro dalle casse sociali perpetrata dalle convenute nel periodo tra il 2003 e il 2006.

Quanto alla posizione di Valentina Pighetti, socia non amministratrice della fallita, va osservato che la qualifica soggettiva di mero socio non esclude la configurabilità della bancarotta in concorso con l'amministratore, laddove emerga la prova che la condotta depauperativa (nella specie, appropriazione di somme di denaro dal conto corrente della società e impiego delle stesse per finalità estranee allo scopo sociale) sia stata realizzata con la consapevolezza e l'avallo dell'amministratore predetto.

Nel caso in esame, tale consapevolezza si ricava, in via presuntiva, dai seguenti plurimi e concordanti indizi, ben evidenziati dalla difesa attorea: *i*) i prelievi si concentrano sul medesimo conto corrente sociale sul quale operava fraudolentemente la stessa amministratrice: le due sorelle avevano, infatti, sul conto corrente sociale la stessa operatività; *ii*) i prelievi risultano eseguiti dalla socia Valentina Pighetti proprio nell'intervallo temporale del mandato di amministratrice della sorella Chiara; *iii*) i prelievi della socia Valentina Pighetti sono reiterati, effettuati per somme di rilevante entità (complessivi € 143.155,00) e per svariati anni; *iv*) mancano formali richieste di rendiconto di tali prelievi della socia.

Quanto all'elemento soggettivo in capo alla stessa, è sufficiente ricordare che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società (Cass. pen. n. 54291/2017, Cass. pen. n. 38731/2017, Cass. pen. n. 12414/2016): commette, pertanto, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in concorso con l'amministratore il socio che si sia appropriato di somme di denaro dalle casse sociali e le abbia impiegate per finalità estranee allo scopo sociale, con la consapevolezza e l'assenso dell'amministratore (di fatto o di diritto).

Ne consegue che gli atti distrattivi materialmente operati da Valentina Pighetti vanno soggettivamente imputati a quest'ultima e all'amministratore Chiara Pighetti ex art. 110 c.p.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti di configurabilità dell'illecito penale rende applicabile alla fattispecie in oggetto il più lungo termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c., in base al quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile".

Come sancito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 1479/1997 - secondo cui la disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito extracontrattuale sia a quello da responsabilità contrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato -, il più lungo termine di prescrizione trova applicazione anche alla responsabilità di natura contrattuale ex art. 2476 co. I c.c. (in tal senso cfr. anche Cass. n. 16314/2017).



Ora, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si prescrive in dieci anni dalla data di consumazione: trattandosi, nella specie, di bancarotta fraudolenta prefallimentare (le condotte distrattive si collocano, infatti, in data anteriore al fallimento), dalla natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deriva che il tempo della commissione del reato ai fini del decorso della prescrizione coincide con quello della sentenza di fallimento (ex multis, Cass. pen. 13910/2017, Cass. pen. n. 4400/2017, Cass. pen. n. 2899/2018), e dunque con il 31.1.2007.

Ne consegue la tempestività dell'azione introdotta mediante atto di citazione notificato alle convenute in data 23.12.2016 e 4.1.2017. Il Fallimento ha, peraltro, validamente interrotto la prescrizione quanto meno con le raccomandate del 6.5.2008, pacificamente ricevute dalle destinatarie Chiara e Valentina Pighetti (cfr. doc. 8-10 di parte attrice), chiedendo la restituzione delle somme dalle stesse prelevate.

* * *

Rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da Chiara e Valentina Pighetti, la prima va ritenuta responsabile:

- ai sensi dell'art. 2476 co. 1 e 6 (nella formulazione attualmente vigente) c.c., dell'incontestato quanto indebito prelevamento dalle casse sociali della somma di € 79.800,00;
- ai sensi degli artt. 2476 co. 1 e 6 e 2055 c.c., del concorso nella sottrazione di somme dalle casse sociali perpetrata dalla sorella, parimenti incontestata per € 143.155,00.

Valentina Pighetti è, per parte sua, chiamata a rispondere, ex artt. 2043 e 2055 c.c., in concorso con la sorella Chiara, dell'indebito prelevamento della somma di € 143.155,00.

L'esecuzione di prelievi/incasso di assegni per gli importi sopra indicati ad opera delle convenute emerge, come visto, per tabulas: il Fallimento ha depositato in giudizio copia di tutte le contabili bancarie ove risultano registrati i prelievi/incassi censurati recanti sottoscrizioni riferibili alle convenute (cfr. allegato 2 alla relazione integrativa ex art. 33 l.f. sub doc. 3 di parte attrice).

A fronte di tali produzioni, le convenute si sono limitate a una circoscritta contestazione, disconoscendo formalmente e specificamente:

- quanto a Chiara Pighetti, le sottoscrizioni a sé apparentemente riferibili apposte sulle contabili bancarie datate 17.7.2003 di € 2.500,00, 8.6.2004 di € 1.000,00, 20.8.2004 di € 3.000,00, 23.3.2005 di € 5.000,00, per complessivi € 11.500,00;
- quanto a Valentina Pighetti, le sottoscrizioni a sé apparentemente riferibili apposte sulle contabili bancarie datate 13.6.2003 di € 1.800,00, 18.7.2003 di € 5.000,00, 1.8.2003 di € 2.500,00, 9.9.2003 di € 1.200,00, 07.11.2003 di € 1.000,00, 23.1.2004 di € 3.400,00, 20.2.2004 di € 700,00, 16.3.2004 di € 4.500,00, 9.4.2004 di € 2.500,00, 24.8.2004 di € 2.100,00, 15.9.2004 di € 3.000,00, 29.11.2004 di €



5.200,00, 22.3.2006 di € 2.800,00, 22.6.2006 di € 6.000,00, 29.6.2006 di € 3.000,00, per complessivi € 45.800,00.

La difesa della Curatela, preso atto di tali disconoscimenti, ha formulato istanza di verificazione, chiedendo, in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ai fini dell'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, l'emissione di ordine di esibizione in giudizio nei confronti delle banche trattarie Intesa Sanpaolo s.p.a. e Unicredit s.p.a degli originali delle contabili bancarie prodotte in copia.

Tale istanza, rimessa dal g.i., in uno con le altre istanze istruttorie, alla valutazione del collegio unitamente al merito della causa, non può trovare accoglimento.

L'ordine di esibizione è, come noto, strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 4504/2017).

La parte che formula la relativa istanza è, peraltro, onerata della dimostrazione di non essere riuscita, per causa ad essa non imputabile, ad acquisire diversamente il possesso dei documenti oggetto della richiesta di esibizione, "non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice" (ex multis, Cass, n. 1484/2014).

La Curatela non ha allegato, prima ancora che dimostrato, la suddetta impossibilità (o estrema difficoltà), omettendo di dar conto di aver provveduto in via autonoma, nei mesi intercorsi tra la costituzione delle convenute e la scadenza dei termini per la formulazione delle istanze istruttorie, a richiedere alle banche trattarie di fornire gli originali delle contabili contestate, al fine di rendere possibile l'accertamento - verosimilmente a mezzo di c.t.u. calligrafica, peraltro non espressamente richiesta - dell'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute.

Private del loro valore probatorio a seguito dei menzionati disconoscimenti, le contabili in questione non possono essere utilizzate a sostegno della pretesa attorea, con la conseguenza che le somme di cui può ritenersi accertata la distrazione ad opera delle convenute vanno contenute nei limiti (come sopra indicati) di quelle emergenti dalle contabili dalle stesse non specificamente disconosciute.

Chiara Pighetti ha, altresì, rilevato l'esistenza di una "cancellatura" sotto la girata dell'assegno n. 3.064.727.278-02 del 29.10.2004 di € 5.000,00, inferendone l'impossibilità di individuare con certezza il soggetto percettore della somma. In mancanza del formale disconoscimento della sottoscrizione e stante in ogni caso la prova della negoziazione del titolo da parte della convenuta, la suesposta contestazione è inidonea a porre in dubbio la riferibilità alla stessa dell'incasso in questione.



Ribadita, pertanto, la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito posto in essere in danno della società poi fallita e dei creditori sociali, come delineati in punto di accertamento incidenter tantum della fattispecie di reato, il pregiudizio economico patito dalla società fallita e dai creditori sociali va quantificato in misura pari alla diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto delle predette operazioni distrattive e, dunque, nella misura capitale di € 79.800,00 quanto a Chiara Pighetti e di € 143.155,00 quanto a Chiara e Valentina Pighetti in via tra loro solidale.

Su tali somme, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi del danno: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007). Sull'importo così risultante decorreranno quindi gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

* * *

Venendo alla posizione di Maria Teresa Rivetti, alla stessa il Fallimento contesta di aver indebitamente sottratto dalle casse sociali € 1.500,00 in data 15.6.2003, € 11.000,00 in data 22.2.2005 ed € 12.000,00 in data 7.3.2005, incassando i relativi assegni, per il complessivo importo di € 24.500,00.

Tale censura viene mossa alla convenuta nella sua qualità di amministratore della società poi fallita.

Sennonché, la signora Rivetti ha ricoperto tale carica solo a decorrere dal 15.6.2006 (come allegato dalla stessa difesa attorea), con la conseguenza che, all'atto degli incassi contestati, la stessa doveva ritenersi soggetto del tutto estraneo alla compagine e all'amministrazione della società.

Il numero esiguo delle operazioni attribuite alla Rivetti, la distanza temporale tra le stesse, la circostanza che tali operazioni siano consistite unicamente nell'incasso di tre assegni - non operando la Rivetti sul conto corrente intestato alla società - non consentono di ritenere raggiunta la prova indiziaria in ordine alla compartecipazione della convenuta nel reato proprio dell'amministratore, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità ai fatti distrattivi attribuiti alla stessa della prescrizione più lunga stabilita per il reato di bancarotta fraudolenta.

Gli atti di costituzione in mora inviati dal Fallimento, risalenti nei confronti della Rivetti al 2008 e al 2010⁴, risultano, pertanto, inidonei a interrompere validamente la prescrizione quinquennale dell'illecito civile, avendo il Fallimento provveduto a notificare l'atto di citazione del presente giudizio solo in data 23.12.2016.

La domanda proposta nei confronti di Maria Teresa Rivetti va, pertanto, rigettata.

⁴ Si veda, al riguardo, la raccomandata del 3.12.2010 (doc. 11-13 di parte attrice) ricevuta a proprie mani da Maria Teresa Rivetti.



pagina 15 di 16

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'importo oggetto di condanna e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

Con particolare riferimento all'attività difensiva svolta in favore di Maria Teresa Rivetti, andranno liquidate le fasi di studio della controversia, introduttiva e istruttoria, quest'ultima ridotta del 70% stante la mancata indicazione di mezzi di prova diretta e contraria; non potrà, invece, essere riconosciuta la fase decisionale, avendo la parte riprodotto la comparsa di costituzione e risposta in luogo del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) Condanna Chiara Pighetti a corrispondere al Fallimento Nuova Arca s.r.l. l'importo di € 79.800,00, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione;
- 2) Condanna Chiara Pighetti e Valentina Pighetti, in via tra loro solidale, a corrispondere al Fallimento Nuova Arca s.r.l. l'ulteriore importo di € 143.155,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicati in motivazione;
- 3) Respinge la domanda proposta da parte attrice nei confronti di Maria Teresa Rivetti;
- 4) Condanna Chiara Pighetti e Valentina Pighetti a rifondere al Fallimento Nuova Arca s.r.l. le spese di lite che liquida in € 2.455,00 a titolo di esborsi ed € 13.430,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- 5) Condanna il Fallimento Nuova Arca s.r.l. a rifondere a Maria Teresa Rivetti le spese di lite che liquida in € 5.600,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 20 dicembre 2019

Il Giudice Relatore dott. Angelica Castellani Il Presidente dott. Alessia Busato

